PROVVEDIMENTI URGENTI PER LE ATTIVITA' MUSICALI E CINEMATOGRAFICI

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 63.881.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 29 maggio 1979, non più in vigore dal 28 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per le attivita' musicali e cinematografici
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-le-attivita-musicali-e-cinematografici/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it